



Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DEI
FARMACI DPC – LOTTI DESERTI (2026-2029) – EDIZIONE II
OCCORRENTI AL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE
ABRUZZO.**

**ALLEGATO 4 AL CAPITOLATO D'ONERI
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

ACCORDO QUADRO**TRA**

AReACom – Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza, (nel seguito per brevità denominata anche “**Agenzia**” oppure “**Stazione Appaltante**”), con sede legale presso L’Aquila (AQ), Via Leonardo Da Vinci n.6, CAP 67100, in qualità di Soggetto Aggregatore, Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza della Regione Abruzzo, Codice Fiscale 91022639676, nella persona del Direttore Generale _____, nominato con _____ del _____, in qualità di persona autorizzata alla stipula del presente Accordo Quadro,

E

L’Operatore Economico _____ (nel seguito per brevità denominato anche “**Fornitore**”), sede legale in _____ (____), Via _____ n. _____, CAP _____, Codice Fiscale _____ e P. IVA n. _____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, domiciliata ai fini del presente Atto in ____, Via ____, in persona del legale rappresentante Dott. _____, in qualità di _____, persona autorizzata alla stipula del presente Accordo Quadro, giusta poteri allo stesso conferiti da _____,

[in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____ (____), Via ____, n. _____ capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente Atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____ (____), Via ____ n. _____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente Atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. _____, repertorio n. ____]

di seguito congiuntamente definite le “**Parti**”.

PREMESSO CHE

- a) l’Agenzia, con Determinazione n. _____ del ha indetto apposito Appalto specifico finalizzato alla conclusione di un Accordo Quadro, per la “Fornitura dei **FARMACI DPC**

– **LOTTI DESERTI (2026-2029) – EDIZIONE 2** occorrenti al Servizio Sanitario della Regione Abruzzo”, nell’ambito del Bando istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di farmaci, vaccini e mezzi di contrasto destinato alle AA.SS. della Regione Abruzzo e di altri Soggetti Aggregatori, il cui bando è stato pubblicato sulla GU S: 169/2025 576499-2025 in data 04/09/2025;

- b) con Determinazione n. _____ del __/__/____, il Fornitore è risultato aggiudicatario dei seguenti lotti della procedura di gara;

LOTTO	CIG	IMPORTO

- c) il Fornitore ha prodotto la documentazione richiesta nella *lex specialis* di gara ai fini della stipula del presente Accordo Quadro:

- _____;
- _____;
- _____.

- d) a garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte in forza del presente atto, il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva nelle modalità stabilite nel Capitolato d’Oneri ai sensi dell’articolo 117 del d.lgs. 36/2023;
- e) il Fornitore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro si impegna formalmente ad eseguire quanto stabilito nello stesso alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella relativa documentazione di gara (*lex specialis*) nonché, ove migliorative, nella propria offerta tecnico - economica;
- f) a seguito della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, la ASL Capofila Contraente potrà aderire allo stesso mediante sottoscrizione di singoli Contratti Attuativi;
- g) il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per AReACom nei confronti del Fornitore salvo quelle allo stesso espressamente riferite, ricomprendendo il

presente atto le condizioni contrattuali generali a cui devono riferirsi le singole Amministrazioni Contraenti ai fini della stipula dei successivi Contratti Attuativi. Eventuali differenze tra il valore complessivo dell'Accordo Quadro e il valore effettivamente erogato non potranno in nessun caso essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti dell'Agenzia e/o delle Amministrazioni Contraenti.

**CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E
DOMICILIATE, CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
 - a) **Accordo Quadro:** il presente Atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati;
 - b) **Atti di gara:** il Capitolato d'Oneri e i relativi allegati, il Capitolato Tecnico e i relativi allegati;
 - c) **Contratto Attuativo:** il contratto con il quale le Amministrazioni Contraenti aderiscono al presente Accordo Quadro. A tali Contratti verrà data esecuzione tramite singoli Ordinativi/ Richieste di approvvigionamento/ Ordini di Consegna, dove le Amministrazioni Contraenti di volta in volta quantificheranno l'effort/ il quantitativo richiesto;
 - d) **Direttore dell'Esecuzione del Contratto:** il rappresentante dell'Amministrazione Contraente responsabile dei rapporti tra l'Amministrazione stessa e il Fornitore in merito alla gestione del Contratto Attuativo; a tale soggetto verrà demandato di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione del Contratto, assolvendo il compito di rappresentante dell'Amministrazione nei confronti del Fornitore;
 - e) **Amministrazioni Contraenti:** le Amministrazioni che, sulla base di quanto previsto dalla *lex specialis* di gara, sono legittimate ad utilizzare il presente l'Accordo Quadro e che possono, dunque, sottoscrivere Contratti Attuativi.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI DI GARA

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
 - a) le premesse, nonché gli atti e documenti ivi richiamati e nel prosieguo del presente Atto;
 - b) il Capitolato d'Oneri e i relativi allegati, il Capitolato Tecnico ed i relativi allegati;
 - c) l'offerta tecnica e l'offerta economica del Fornitore;

ARTICOLO 3 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Il presente Accordo Quadro nonché i successivi Contratti Attuativi sono regolati, oltre che dalle clausole del presente Atto:
 - a) dalle disposizioni contenute nella documentazione di gara e, ove migliorative, nell'offerta tecnico – economica che costituisce manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle prestazioni contrattuali;
 - b) dal d. lgs 36/2023 come integrato e modificato dal d.lgs. 209/2024 (di seguito anche “Codice”) e dalle norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti di gara prevarranno sull'offerta e sui documenti a qualunque titolo prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Stazione Appaltante.
3. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenuti in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con esso e i suoi allegati, l'Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
5. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Stazione Appaltante, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
- la gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara e alla stipula del presente Accordo Quadro;
 - la richiesta e la custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
 - la richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo per la quota di competenza;
 - l'applicazione delle penali previste nel presente Accordo Quadro.

Mentre resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Amministrazione Contraente:

- la stipula dei successivi Contratti attuativi,
- la nomina del Responsabile del procedimento per la gestione della fase dell'esecuzione ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 36/2023 e, ove previsto, la nomina del Direttore all'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'articolo 112, comma 1;
- l'emissione dei relativi Ordinativi/ Richieste di approvvigionamento/ Ordini di Consegna in attuazione dei Contratti;
- la richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo per la quota di competenza;
- la ricezione e la liquidazione delle fatture emesse dal Fornitore;
- la gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione dei Contratti.

ARTICOLO 4 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'oggetto del presente Accordo Quadro è l'affidamento *“Fornitura dei **FARMACI DPC – LOTTI DESERTI (2026-2029) – EDIZIONE 2** occorrenti al Servizio Sanitario della Regione Abruzzo.”*.
2. Unitamente alla fornitura di **“FARMACI DPC – LOTTI DESERTI (2026-2029) – EDIZIONE 2”** il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:
 - a) Trasporto e consegna;
 - b) Call Center;
 - c) Reportistica.
3. In particolare, con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a garantire l'erogazione delle prestazioni contrattuali nella misura richiesta, sino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile pari ad € _____, IVA esclusa.
4. L'Accordo Quadro ha una durata di **36 mesi**, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni potranno stipulare i relativi Contratti Attuativi. Qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, il valore dei relativi Contratti Attuativi abbia raggiunto l'importo massimo spendibile dell'Accordo Quadro, questo dovrà considerarsi giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni Contraenti non potranno emetterne ulteriori.

ARTICOLO 5 – UTILIZZO DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEI CONTRATTI ATTUATIVI

1. Per poter emettere Ordinativi/ Richieste di approvvigionamento / Ordini di consegna, ciascuna Amministrazione Contraente deve sottoscrivere con il Fornitore un Contratto Attuativo dove sarà indicato il valore della prestazione contrattuale rispetto al fabbisogno di ciascuna Amministrazione.
2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano l'Accordo Quadro; qualora il Fornitore dia esecuzione a Contratti emessi da

Soggetti non legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro, le prestazioni contrattuali non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo.

3. I Contratti Attuativi hanno durata massima di **36 mesi** e in ogni caso hanno scadenza coincidente con quella dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 6 –OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore:

- a) si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto dell'Accordo Quadro nel rispetto di quanto previsto dagli atti di gara e nell'offerta tecnico - economica, ove migliorativa, fermo restando la conformità a quanto previsto dalla normativa di settore;
- b) si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della Stazione Appaltante e dell'Amministrazione Contraente;
- c) si impegna a predisporre tutti gli strumenti e metodologie, comprensive della relativa documentazione, atti a garantire adeguati livelli di servizio anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- d) si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante nonché le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- e) rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Stazione Appaltante, dalle Amministrazioni Contraenti nonché da terzi autorizzati;

- f) si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante nonché alle Amministrazioni Contraenti l'aggiornamento di tutte le informazioni fornite per l'intero periodo di validità dell'Accordo Quadro che possano influire sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto;
- g) si impegna a comunicare tempestivamente all'Agenzia e alle Amministrazioni Contraenti le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- h) si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- i) si impegna a trasmettere, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico, copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale Subappaltatore e ad inviare all'Amministrazione Contraente comunicazione dell'avvenuta trasmissione degli stessi.

ARTICOLO 7 – MODALITA' E TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

1. Per l'esecuzione della fornitura oggetto d'Appalto, il Fornitore conferma di essere a conoscenza del fatto che non sono previsti quantitativi minimi o importi minimi e non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun Ordinativo/ Richiesta di approvvigionamento/Ordine di consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso con l'Amministrazione Contraente.
2. La consegna deve avvenire entro e non oltre **5 (cinque) giorni** lavorativi dal ricevimento della richiesta, ovvero entro il termine migliorativo indicato in sede di Offerta, salvo i casi d'urgenza.

3. Per le consegne urgenti e laddove espressamente richiesto dalle Amministrazioni Contraenti, il termine di cui al precedente paragrafo è ridotto a **2 (due) giorni** lavorativi dalla ricezione della richiesta.
4. In caso di emergenza, entro **24 ore** naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima.
5. Nel caso in cui il Fornitore non provveda alla consegna nei termini ordinari previsti, verrà diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 2 (due) giorni, decorso inutilmente il quale la Asl Capofila potrà rivolgersi ad altro Fornitore.
6. Il Verbale di Consegna o in alternativa il Documento di Trasporto devono obbligatoriamente indicare:
 - a. il seguente riferimento: “**FARMACI DPC – LOTTI DESERTI (2026-2029) – EDIZIONE II;**”
 - b. CIG di gara e numero di lotto;
 - c. la data e il luogo dell’avvenuta consegna, corrispondente a quello indicato nell’Ordinativo / ...;
 - d. il numero di protocollo e la data di ricezione dell’Ordinativo / ...;
 - e. il Codice Fiscale ovvero la Partita IVA del Fornitore;
 - f. l’elenco dettagliato dei prodotti consegnati con l’indicazione di quanto:
 - codice prodotto;
 - descrizione e marca del prodotto e degli eventuali accessori a corredo;
 - denominazione commerciale del prodotto;
 - quantità;
 - numero identificativo del lotto di produzione;
 - data di scadenza.

ARTICOLO 8 – CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI, VERIFICHE DI CONFORMITA'

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante e all'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, obbligandosi al rispetto di tutte le indicazioni operative che dovessero essere impartite. In particolare, con riferimento al singolo Contratto, ciascun'Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle specialità farmaceutiche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116, comma 2 e degli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice
2. La Stazione Appaltante e le Amministrazioni Contraenti hanno altresì la facoltà di richiedere al Fornitore informazioni circa l'andamento dell'esecuzione dei contratti ed effettuare tutti gli accertamenti e i controlli ritenuti opportuni, in qualsiasi modalità ed in ogni momento, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
3. È onere della Stazione Appaltante e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza, contestare eventuali inadempimenti e applicare le relative penali nonché di impartire indicazioni operative alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi immediatamente.

ARTICOLO 9 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo, ha prestato, in base alle disposizioni del Capitolato d'oneri, una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, a favore della Stazione Appaltante, pari ad Euro ____/00 (____), importo ridotto ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice.
2. La garanzia, rilasciata in favore dell'Agenzia, opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dagli stessi, pertanto, sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti, per

quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali come attestata dall'emissione del certificato finale di regolare esecuzione.

3. La garanzia di cui all'articolo 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 90 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dal Fornitore nei confronti delle singole Amministrazioni Contraenti con la stipula dei relativi Contratti Attuativi, il Fornitore medesimo si obbliga fin da ora a prestare ulteriori garanzie definitive nelle modalità e condizioni stabilite nel Capitolato d'Oneri e ai sensi dell'articolo 117 del Codice.
5. In particolare, a favore della Stazione Appaltante AREACOM l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura dello 0,5% dell'importo dell'accordo quadro ai sensi dell'art.117 co.1 d.lgs. n.36/2023 terzo periodo;
6. A favore delle singole Amministrazioni Contraenti l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura del 5% dell'importo del singolo Contratto Attuativo ai sensi dell'art.117 co.1 d.lgs. n.36/2023 quarto periodo;
7. Le cauzioni sono prestate a garanzia di tutti gli obblighi assunti dal Fornitore e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché per il rimborso delle somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Rientrano in tale novero anche eventuali inadempimenti connessi alla mancata stipula dei Contratti Attuativi.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante e/o delle Amministrazioni Contraenti.

ARTICOLO 10 – INADEMPIMENTI E PENALI

Penali in favore delle sole Amministrazioni Contraenti

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nello stesso, come di seguito riportate:
 - in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito negli atti, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale all'un per mille del valore dell'Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'art. 126 del Codice, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato, e per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito negli atti, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all'uno per mille del valore dell'ordinativo di fornitura oggetto di contestazione, ai sensi dell'art. 126 del Codice fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - in caso di inadempimento o ritardo nella consegna della fornitura a seguito di indisponibilità temporanea del prodotto rispetto ai termini massimi stabiliti negli atti, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all'uno per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, ai sensi dell'art. 126 del Codice, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Ferma restando l'applicazione della penalità, sopra riportate, l'Agenzia, in caso di inadempimento da parte del Fornitore ha facoltà di commettere la fornitura ad altri, in danno dell'Operatore inadempiente. Qualora l'Amministrazione contraente proceda con l'esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore a mezzo PEC dalla singola Amministrazione Contraente e comunicati per conoscenza all'Agenzia nell'eventualità di contestazioni da parte dell'Amministrazione Contraente. In tal caso il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Ente medesimo entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute

tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. L'Amministrazione Contraente procederà con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata all'Agenzia senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Ciascun'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; in ogni caso l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al punto precedente comporterà la risoluzione di diritto del Contratto attuativo per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o l'Amministrazione Contraente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per risarcimento del danno.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Penali in favore dell'Agenzia

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora non vengano rispettate le prescrizioni contrattuali, l'Agenzia potrà applicare penalità come di seguito riportato:
 - in caso di disservizi già contestati rispetto alle prestazioni previste la penale sarà commisurata alla gravità/entità dei disservizi e degli inadempimenti contrattuali a discrezione dell'Amministrazione Contraente;
 - nel caso in cui siano già stati riscontrati inadempimenti in almeno 2 (due) Contratti Attuativi stipulati con l'Amministrazione Contraente;

- nel caso di mancata comunicazione delle informazioni richieste negli Atti, ivi inclusa la messa fuori produzione dei prodotti offerti e la presentazione della documentazione relativa al prodotto sostituito, per ogni giorno lavorativo di ritardo potrà applicare una penale pari a € 1000,00.

ARTICOLO 11 – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascun'Amministrazione Contraente al Fornitore in forza dei Contratti attuativi sarà determinato sulla base dei prezzi indicati in sede di gara nell'Offerta economica.
2. Per l'emissione delle fatture si rimanda a quanto previsto da ciascun Contratto attuativo.
3. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni, verrà applicata – ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del d.lgs. 36/2023 – una ritenuta dello 0,5% da liquidare solo in sede di liquidazione finale e previa acquisizione del D.U.R.C. attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni su lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

ARTICOLO 12 - REVISIONE PREZZI

1. I corrispettivi di cui al precedente articolo potranno essere oggetto di revisione contrattuale nelle modalità di cui all' art. 60 del Codice.
2. In conformità a quanto previsto all'art. 9 del Codice, l'Operatore Economico aggiudicatario potrà richiedere all'Agenzia l'aggiornamento dei prezzi, in aumento o in diminuzione, del costo bene, sulla base delle variazioni del/dei seguenti indici:
 - Eventuali diminuzioni del prezzo al pubblico ovvero *ex-factory*, sia per effetto di provvedimenti normativi che di decisioni del fornitore, opereranno dalla data di esecutività dei provvedimenti relativi e potranno determinare una corrispondente, proporzionale, riduzione del prezzo contrattuale, rimanendo invariato lo sconto proposto in sede di gara. È fatto onere al Fornitore aggiudicatario, in caso di variazione del prezzo al pubblico ovvero *ex-factory* di comunicare il nuovo prezzo

risultante, in applicazione delle norme di cui al presente articolo all'Agenzia e all'Azienda Sanitaria Capofila;

- Eventuali variazioni in aumento del prezzo al pubblico ovvero *ex-factory*, conseguenti a disposizioni normative, potranno operare a decorrere dalle stesse date di esecutività dei provvedimenti.
 - Sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione dell'Accordo Quadro.
3. La revisione dei prezzi si limita al ripristino dell'originario equilibrio del Contratto, ed è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% dell'importo complessivo ed opera nella misura dell'80 % del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire, in conformità a quanto previsto dall'art. 60, comma 2 del Codice come novellato dall'art. 23, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 209/2024.
 4. Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.2-bis del Codice, la revisione dei prezzi è attivata automaticamente da parte della Stazione Appaltante/Amministrazione contraente qualora la variazione dell'indice sintetico superi, in aumento o in diminuzione, la soglia del 5% sopra richiamata.
 5. Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si applica la revisione dei prezzi anche ai Contratti di subappalto ed ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.
 6. La revisione dei prezzi può essere richiesta all'Agenzia una sola volta a partire dalla seconda annualità contrattuale e comunque dovrà essere autorizzata dall'Agenzia.

ARTICOLO 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva,

alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN _____.

2. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante e all'Amministrazione Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto.
3. Il Fornitore si impegna inoltre a comunicare, entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto, le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
4. La Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, l'Accordo Quadro nell'ipotesi in cui le transazioni relative ai Contratti siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della suddetta Legge e del Decreto-legge 12 novembre 2010 n. 187.
5. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura di competenza.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, alle Amministrazioni Contraenti e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa.
7. Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti, mediante bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato del Fornitore riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 14 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

1. Qualora ricorrano circostanze speciali, che impediscano in via temporanea che l'esecuzione proceda a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipula del contratto, il Direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP. La sospensione, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, può essere disposta anche dal RUP stesso.
2. Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione oppure della causa che potrebbe determinarla, il collegio consultivo tecnico accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione e indica le modalità, tra quelle previste all'art. 216 commi 2 e 3.
3. In ogni caso, le disposizioni dell'articolo 121 si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture, intendendosi riferite al Direttore dell'esecuzione.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dall'Agenzia e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o il relativo Contratto Attuativo e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. Qualora il presente Accordo Quadro venga sottoscritto dall'AReACom e dal Fornitore in assenza della comunicazione antimafia, richiesta dall'Agenzia mediante B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Unica Antimafia), le Parti convengono esplicitamente che il presente Accordo Quadro si risolve di diritto in caso di riscontro positivo della predetta informazione antimafia; ciò vale a tutti gli effetti come clausola risolutiva espressa del

presente atto. In tale evenienza, l'Agenzia provvederà a comunicare tempestivamente al Fornitore l'avvenuta risoluzione contrattuale.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 122 del d.lgs. 36/2023, l'Agenzia e le Amministrazioni Contraenti possono risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Contratti Attuativi nei seguenti casi:

- a) qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative sicure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice;
- b) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
- c) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- d) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- e) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- f) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- h) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
- i) nei casi previsti dall'Articolo 13 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- j) nei casi di cui all'Articolo 22 "Trattamento dei dati personali e Riservatezza";
- k) nei casi di cui all'Articolo 16 "Subappalto".

4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' articolo 122 del d.lgs. 36/2023, l'Agenzia, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, l'Accordo Quadro nei seguenti casi:
- a) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni Contraenti abbiano risolto il proprio Contratto Attuativo ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
 - b) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
5. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
6. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Attuativo, l'Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del Contratto risolto.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o dell'Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.

ARTICOLO 16 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 123 del d.lgs. 36/2023, l'Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o dai singoli Contratti Attuativi in tutto o in parte, in qualsiasi momento, purché tenga indenne il Fornitore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi/alle forniture, nonché del valore

dei materiali utili esistenti oltre al decimo dell'importo forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14 .

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, decorsi i quali l'Amministrazione Contraente e/o l'Agenzia prende in consegna servizi e/o forniture per verificarne la regolarità.
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - c) qualora taluno dei componenti: l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore, siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;
 - e) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro e/o ogni singolo contratto.
4. Si conviene altresì che le singole Amministrazioni Contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal Contratto Attuativo nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni

pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Contratto Attuativo. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.

5. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
6. Qualora AReACom receda dall'Accordo Quadro ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Contratti Attuativi da parte delle Amministrazioni Contraenti e le stesse potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti già emessi, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 4 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 17 - SUBAPPALTO

(da inserire se l'Operatore Economico non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Accordo Quadro.

(da inserire se l'Operatore Economico ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)

2. Il Fornitore affida in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni contrattuali, fermo restando l'impossibilità di affidare in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto:

- _____ (%) eseguite direttamente dal Fornitore in ragione dell'esigenza di garantire _____ *(da compilare: es. caratteristiche dell'appalto, nel rispetto del principio di risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato)*
- _____ (%) *(Specificare le prestazioni che l'O.E. intende subappaltare e la percentuale)*

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Agenzia, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza (in capo ai subappaltatori) dei motivi di esclusione di cui all'articolo 95 del d.lgs. 36/2023 e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto, *(eventuale, qualora in domanda di partecipazione l'Operatore economico ha indicato una diversa soglia di affidamento del subappalto dedicata alle piccole e medie imprese)* dichiarazione a comprova della stipula di contratti in misura pari al ____ *(indicare)* delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese.
5. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Agenzia procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art.119 comma 6 del Codice, il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti delle Amministrazioni Contraenti in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
7. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di Fornitura e riconoscere ai

- lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera (*personalizzare*), relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
8. L'Amministrazione Contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui sopra. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
9. Con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore dichiara di aver rispettato le condizioni previste dagli atti e dalla normativa vigente per l'affidamento in subappalto e di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate, così come previsto negli atti e dalla normativa vigente.
10. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, ciascuna Amministrazione Contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.
11. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

**ARTICOLO 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. AMMISSIBILITÀ
DELLA CESSIONE DEI CREDITI**

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, l'Accordo Quadro non può essere ceduto pena di nullità, fatte salve specifiche situazioni adeguatamente documentate dal Fornitore:
 - a) in caso di cessione, gli atti non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario non abbia proceduto nei confronti di essa a mezzo PEC alle comunicazioni previste dalla normativa vigente e il soggetto risultante dall'avvenuta cessione non abbia documentato, il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Capitolato d'Oneri, in accordo al Codice.
 - b) nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla lettera a).
 - c) in assenza delle comunicazioni e in caso di violazione di detto divieto, l'Agenzia e le Amministrazioni Contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed il Contratto Attuativo. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici ai sensi dell'art. 120 comma 12 del Codice.
2. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti al Fornitore cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sui conti correnti dedicati. È fatta salva e impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Operatore stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi.
3. L'Agenzia si riserva di valutare eventuali deroghe a fronte di specifiche situazioni.

ARTICOLO 19 – REFERENTI E COMUNICAZIONI

1. Fermo restando l'obbligo del Fornitore di trasmettere sempre per conoscenza all'Agenzia ogni comunicazione inviata (direttamente o indirettamente, attraverso altri soggetti, come ad esempio una società di recupero crediti) all'Amministrazione Contraente, fatte salve le ipotesi in cui le modalità di trasmissione delle comunicazioni sono già definite negli atti di gara o dalla legge, le Parti si scambieranno le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente Accordo Quadro e i Contratti Attuativi facendo riferimento esclusivamente ai referenti ai recapiti indicati a seguire:
 - AReACom - Regione Abruzzo – Sig _____, numero di telefono _____, indirizzo e-mail _____;
 - Fornitore – Sig _____, numero di telefono _____, indirizzo e-mail _____

ARTICOLO 20 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali (ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo) ad eccezione di quelli che fanno carico all'Agenzia e alle Amministrazioni Contraenti per legge, ivi incluse le spese di rimborso pro quota dei costi per la pubblicazione di cui all'art. 225 comma 1 del Codice (*quando presenti*) e le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.
2. Il Fornitore dichiara che la fornitura è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE

1. Per le controversie relative ai rapporti tra le Parti è competente in via esclusiva il Foro di L'Aquila. Tutte le controversie derivanti dai rapporti tra il Fornitore e le singole Amministrazioni Contraenti sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di competenza dell'ambito territoriale in cui opera l'Amministrazione Contraente.

ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

1. Con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore dichiara di avere preso visione delle informazioni indicate nella documentazione di gara circa il trattamento dei dati personali.
2. L'Agenzia si impegna a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di privacy, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza – Regione Abruzzo (AReACom) con sede legale in _____ (___), alla Via _____, ___ - PEC _____.

ARTICOLO 23 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro, si rinvia alla normativa vigente in materia.

_____, li _____

AReACom – Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

f.to digitalmente

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell'Operatore Economico, come meglio specificato in epigrafe, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le disposizioni contrattuali contenute nei paragrafi della presente Accordo Quadro e dichiara di accettarle ed approvarle specificamente con la sottoscrizione in calce.

_____, li _____

Il Fornitore

f.to digitalmente